SoReSa
Società Regionale per la Sanità S.p.A.

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 69 del 15 settembre 2010**

**PREMESSO**

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli- Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro:
  - al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA..OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
  - al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA..OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di



So.Re.Sa. Spa – con unico Socio
Sede legale:
Centro Direzionale Isola C1 80143 Napoli
Tel.081 2128174
FAX 081 7500012
www.soresa.it
Capitale sociale
Euro 500.000,00
Interamente versati
Codice Fiscale, Partita I.V.A. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 04786681215

Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della .spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

CONSIDERATO

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 49 del 17 giugno 2009 era stata indetta, attraverso una procedura aperta, la gara per la fornitura mediante la formula dell'acquisto e del noleggio di apparecchiature per risonanza magnetica per un importo totale a base di gara pari ad €8.885.000,00 oltre iva, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con Determinazione del Direttore Generale n. 15 del 24 febbraio 2010, nel prendere atto degli esiti dell'attività della Commissione di gara in ordine all'esclusione delle due ditte partecipanti in considerazione dell'irregolarità delle offerte presentate, si disponeva di non aggiudicare la suddetta procedura aperta;
- che con determinazione del Direttore Generale n. 17 del 8 marzo 2010 era stata indetta procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art.56 c.1, lett. a) del D.L.gs. n. 163/2006, per la fornitura de quo, invitando detta procedura gli stessi operatori economici in capo ai quali, nella precedente procedura aperta, era stata accertata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli dal 34 al 45 D.L.gs. n.163/2006 e che avevano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima;
- che nel termine fissato per la presentazione delle offerte, risultava pervenuto il solo plico della società GE Medical Systems Italia;
- che con determinazione dirigenziale n. 28 dell' 8 aprile 2010 era stata nominata, ex art. 84 D.L.gs. n. 163/2006, la Commissione di gara, relativamente alla procedura negoziata;
- che, giusta verbale n.4 del 27 aprile 2010, allegato al presente provvedimento (Allegato sub 1), la Commissione di gara, riunitasi in seduta riservata, rilevava che la soluzione tecnica proposta dalla GE Medical System non presentasse tutte le caratteristiche minime richieste dall'allegato B1 al Capitolato Speciale d'Appalto e pertanto non ritenendo la relativa offerta idonea alla successiva fase della valutazione tecnica, escludeva la predetta Società dalla procedura di gara;
- che con determinazione n. 40 del 12 maggio 2010 veniva revocata la determinazione n. 17/2010, con la quale era stata indetta la procedura negoziata per la fornitura mediante la formula dell'acquisto e del noleggio di apparecchiature per risonanza magnetica;
- che, previo ricorso proposto dalla società Ge Medical Systems Italia, partecipante alla predetta procedura negoziata, Il TAR Campania, I Sez. con ordinanza n. 1295/2010 del 23 giugno 2010 accoglieva l'istanza cautelare e per l'effetto sospendeva l'efficacia della determinazione n. 40/2010;



So.Re.Sa. Spa – con unico Socio
Sede legale:
Centro Direzionale Isola C1 80143 Napoli

Tel. 081 2128174
FAX 081 7500012
www.soresa.it

Capitale sociale
Euro 500.000,00
Interamente versati

Codice Fiscale, Partita I.V.A. ed
iscrizione al Registro delle Imprese
di Napoli 04786681215

RILEVATO

- che per effetto della sospensione dell'efficacia della predetta determinazione n. 40/2010, la Commissione di gara ha ripreso la propria attività, e, giusta verbale n. 5 del 1 luglio 2010, riunitasi in seduta pubblica, sulla base delle motivazioni di cui al predetto verbale n. 4, ha provveduto a comunicare l'esclusione della Società Ge Medical Systems Italia spa dal prosieguo della gara;
- che , giusta verbale n. 6 del 16 luglio 2010, la Commissione di gara, riunitasi successivamente in seduta riservata, nel prendere atto della nota della Società Ge Medical Systems Italia spa (prot. 6733 del 2 luglio 2010) con la quale la stessa aveva fornito ulteriori chiarimenti in ordine all'offerta tecnica presentata in gara, ha confermato l'esclusione della Società per le motivazioni specificate in detto verbale di gara;
- che, con nota del Direttore Generale di So.re.sa spa (prot. 7293 del 19 luglio 2010), sono state comunicate alla Società Ge Medical Systems Italia spa le risultanze dell'attività svolta dalla Commissione di gara ed in particolare l'esclusione della stessa dalla gara;
- che con ordinanza n. 1789/2010 il Tar Campania ha provveduto a respingere l'istanza cautelare presentata in via incidentale da parte della Società Ge Medical Systems Italia spa per la sospensione dell'esecuzione del citato provvedimento del Direttore Generale di So.re.sa spa (prot. 7293 del 19 luglio 2010.

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con verbali del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2010 e del 21.07.2010,

DETERMINA

1)- **DI PRENDERE ATTO** i) degli esiti dell'attività della Commissione di gara per la fornitura mediante la formula dell'acquisto e del noleggio di apparecchiature per risonanza magnetica, ed in particolare dell'esclusione dell'unica Ditta che ha presentato offerta, la Ge Medical Systems Italia spa, in considerazione delle motivazioni determinate dalla Commissione di gara e riportate nel verbale n. 4 e confermate nel successivo verbale n. 6 ;

ii) di quanto disposto nell'ordinanza n. 1789/2010 del Tar Campania di cui in narrativa;

2)- **DI CONFERMARE** l'esclusione della Società Ge Medical Systems Italia spa dalla procedura di gara;

3)- **DI PRENDERE ATTO** che, per effetto della predetta esclusione, la procedura negoziata per la fornitura mediante la formula dell'acquisto e del noleggio di apparecchiature per risonanza magnetica è andata deserta.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Francesco Tancredi



So.Re.Sa. Spa – con unico Socio
Sede legale:
Centro Direzionale Isola C1 80143 Napoli

Tel. 081 2128174
FAX 081 7500012
www.soresa.it

Capitale sociale
Euro 500.000,00
Interamente versati

Codice Fiscale, Partita I.V.A. ed
iscrizione al Registro delle Imprese
di Napoli 04786681215